

Codice A1816A

D.D. 19 giugno 2019, n. 2155

R.D. 523/1904. Polizia Idraulica n. 6281. Autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di un ponte stradale sul torrente Josina, lungo la S.P. 42 - tronco Beinette - Chiusa di Pesio, in comune di Beinette (CN). Richiedente: Provincia di Cuneo.

In data 15/05/2019, la Provincia di Cuneo, tramite il Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo, con sede in Cuneo - Corso Nizza n. 21, ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio della concessione demaniale per il mantenimento del ponte stradale sul torrente Josina, lungo la S.P. 42 – tronco Beinette – Chiusa di Pesio, presso l’abitato del Comune di Beinette (CN).

Poiché l’opera interferisce con il corso d’acqua denominato torrente Josina è necessario preventivamente procedere al rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall’ing. Simone NICOLA, in base ai quali è previsto il mantenimento del ponte stradale, avente una superficie di occupazione demaniale pari a 162,03 mq.

Considerato che il ponte è esistente, ad uso pubblico ed è di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo, non si provvede a effettuare la pubblicazione presso l’Albo Pretorio Comunale.

E’ stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall’esame degli elaborati progettuali, il mantenimento del ponte stradale in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Josina.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l’art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l’art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- visto l’art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l’art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Provincia di Cuneo, con sede in Cuneo – Corso Nizza n. 21, a mantenere il ponte stradale sul torrente Josina, lungo la S.P. 42 – tronco Beinette – Chiusa di Pesio, presso l'abitato del Comune di Beinette (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il ponte è soggetto al conseguimento del formale atto di concessione;
2. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore; gli eventuali oneri di ripristino saranno a totale carico del concessionario;
3. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del ponte stradale, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
6. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Walter Bessone Ph.D.